

Oggetto: FSNI. MTE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce quanto segue in ordine all'argomento di cui all'oggetto.

MTE Italia srl è una società partecipata dalla Camera di Commercio nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese; si tratta di una società che ha ad oggetto la produzione e commercializzazione di un dispositivo innovativo per l'abbattimento degli inquinanti prodotti dai processi di combustione attiva. La Camera ha deliberato il proprio ingresso con provvedimento di Giunta n. 5 del 7.2.2011. L'intervento camerale è pari ad € 150.000, di cui € 4.800 a titolo di partecipazione al capitale sociale ed € 145.200 a titolo di sovrapprezzo. Viene stabilito quale prezzo di riacquisto il valore di 1,08 volte l'investimento netto effettuato dalla Camera di Commercio. I patti parasociali sono stati stipulati nel mese di marzo 2011 e, pertanto, il triennio di partecipazione camerale previsto dagli stessi patti è scaduto nel mese di marzo 2014. Poiché i soci non hanno sinora provveduto al riacquisto delle quote a suo tempo cedute, la Camera sta attualmente esercitando la propria opzione di vendita e valutando le azioni più opportune a tutela dei propri interessi.

Il Segretario Generale prosegue ricordando che, pur ripetutamente sollecitati, i soci, gli amministratori e la società non hanno nel tempo adempiuto ai loro obblighi di informare il socio non amministratore (in questo caso la Camera di Commercio) in merito all'andamento della società e allo svolgimento degli affari sociali, in violazione delle norme del codice civile (art. 2476) e dei patti parasociali, che prevedono pattuizioni specifiche sul monitoraggio periodico.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 dei patti parasociali, "Decorsi tre anni dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale... la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per la cessione ai Soci di MTE dell'intera partecipazione detenuta nella società per un prezzo pari a 1,08 volte l'Investimento Netto effettuato dalla Camera in MTE fino a quel momento. L'opzione di vendita di cui al precedente paragrafo del presente articolo 10.2 avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di vendita". Con nota del 19 giugno 2014 (PG n. 13610) la Camera di Commercio ha comunicato ai soci di MTE Italia srl l'intenzione di esercitare la propria opzione di vendita ai sensi dell'art. 10 comma 2 dei patti parasociali, sopra citato. Non avendo ricevuto alcun riscontro alla precedente nota del 19 giugno, la Camera di Commercio ha comunicato ai soci di MTE Italia srl che, per effetto della comunicazione di cui sopra, il trasferimento delle quote a loro favore era da ritenersi perfezionato; di conseguenza, con nota del 5 marzo 2015 (PG n. 3792) gli stessi soci sono stati convocati per il giorno 25 marzo 2015 ore 12 presso lo studio del notaio appositamente individuato per l'occasione per formalizzare l'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2470 del codice civile. In mancanza, la Camera di Commercio si sarebbe riservata ogni azione legale a tutela dei propri interessi. Il 25 marzo 2015 alle ore 12, presenti il notaio appositamente individuato e il rappresentante della Camera di Commercio, nessun socio di MTE Italia srl si è presentato.

Il Segretario Generale ricorda infine che, poichè non è ancora stata convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2014, in data 25 settembre è stato inviato un formale sollecito (PG 13716) con il quale si invitava l'amministratore a convocare in tempi brevi l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2014; con l'occasione si chiedeva altresì con urgenza un'adeguata relazione sull'andamento delle attività e dell'esercizio. Alla data odierna nessun riscontro è stato dato al sollecito di cui sopra. In proposito, il Segretario Generale aggiunge che la mancata approvazione del bilancio societario per il 2014 non consente alla Camera di Commercio la corretta attuazione dell'art. 1 comma 551 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in quanto non consente l'accantonamento a bilancio camerale dell'importo pari all'eventuale perdita di esercizio, in proporzione della quota di partecipazione posseduta.



Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, nel corso del quale viene ritenuto opportuno promuovere le azioni più opportune a tutela degli interessi dell'ente, finalizzate prioritariamente al recupero delle somme investite dalla Camera nella società. Al termine,

## LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la delibera di Giunta n. 5 del 7 febbraio 2011 con cui la Camera di Commercio ha deciso la partecipazione a MTE ITALIA srl (nell'ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese) con una quota di € 150.000, di cui € 4.800 a titolo di capitale sociale ed € 145.200 a titolo di sovrapprezzo;

VISTI i patti parasociali siglati in data 11 marzo 2011 tra la Camera di Commercio di Prato e i soci di MTE Italia srl Nicolò Oggiano (C.F. GGNNCL51C11F9790) e Francesco Mereu (C.F. MREFNC50M21I7911);

VISTO in particolare l'art. 10 comma 2 del patti parasociali, sulla base del quale "Decorsi tre anni dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e non essendosi verificati i presupposti di cui agli articoli 3 e 6 del presente Patto con la conseguente uscita della Camera dalla compagine sociale di MTE, la Camera avrà un'opzione gratuita irrevocabile per la cessione ai Soci di MTE dell'intera partecipazione detenuta nella società per un prezzo pari a 1,08 volte l'Investimento Netto effettuato dalla Camera in MTE fino a quel momento. L'opzione di vendita di cui al precedente paragrafo del presente articolo 10.2 avrà l'efficacia di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile e l'acquisto sarà perfezionato nel momento in cui i soci richiedenti daranno comunicazione scritta dell'intenzione di esercitare l'opzione di vendita. Le quote di MTE oggetto dell'opzione di vendita saranno cedute entro trenta giorni lavorativi dalla data di esercizio dell'opzione di vendita con contestuale pagamento del prezzo da parte del compratore";

CONSIDERATO pertanto che l'obbligo di riacquisto a carico dei soci ammonta a 1,08 volte la somma di € 150.000 (quota capitale per € 4.800, sovrapprezzo per € 145.200), per un totale di € 162.000;

VISTO il verbale di assemblea dell'11 maggio 2012, nel quale la Camera di Commercio, nell'esprimere particolare preoccupazione per l'andamento della società e sollecitare l'Amministratore a un più puntuale rispetto delle modalità di effettuazione del monitoraggio previsto dai patti parasociali, in modo da consentire alla stessa Camera la verifica in itinere della situazione finanziaria della società, si asteneva dall'approvazione del bilancio 2011;

VISTO il verbale di assemblea del 28 maggio 2013, nel quale la Camera di Commercio, nel ribadire la particolare preoccupazione per l'andamento della società, non in linea con quanto riportato nel business plan previsionale che sta alla base della decisione di consentire l'accesso della stessa società al Fondo Sviluppo Nuove Imprese, nonché a sollecitare l'amministratore al rispetto delle modalità di effettuazione del monitoraggio previsto dai patti parasociali, da lui stesso sottoscritti, in modo da consentire alla stessa Camera la verifica in itinere della situazione economica e dell'andamento della società, esprimeva il proprio voto contrario all'approvazione del bilancio 2012;

VISTA la nota PG n. 5501 del 17 febbraio 2014, con cui la Camera di Commercio, in vista dell'approssimarsi della scadenza del triennio di partecipazione camerale previsto dai patti parasociali e non essendo pervenuta alcuna motivata richiesta di proroga, ha contattato il legale rappresentante/amministratore per concordare le modalità di rimborso delle somme previste;

VISTA la nota PG n. 13610 del 19 giugno 2014, con cui la Camera di Commercio, essendo scaduto il triennio di partecipazione, ha comunicato ai soci di MTE Italia srl l'intenzione di

**esercitare la propria opzione di vendita ai sensi dell'art. 10 comma 2 dei patti parasociali, invitando i soci all'obbligo di riacquisto della somma complessiva di € 162.000;**

**VISTA la nota PG n. 3792 del 5 marzo 2015, con la quale la Camera di Commercio, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota del 19 giugno sopra citata, ha comunicato ai soci di MTE Italia srl che, per effetto della comunicazione di cui sopra, il trasferimento delle quote a loro favore era da ritenersi perfezionato, per cui gli stessi soci venivano convocati per il giorno 25 marzo 2015 ore 12 presso lo studio del notaio individuato per l'occasione per formalizzare l'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2470 del codice civile. In mancanza, la Camera di Commercio si sarebbe riservata ogni azione legale a tutela dei propri interessi;**

**PRESO ATTO che il 25 marzo 2015 alle ore 12, presenti il notaio appositamente individuato e il rappresentante della Camera di Commercio, nessun socio di MTE Italia srl si è presentato;**

**PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stata convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2014 della società in oggetto;**

**VISTA la nota PG 13716 del 25 settembre 2015, con la quale si sollecitava l'amministratore a convocare in tempi brevi l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2014; con l'occasione si chiedeva altresì con urgenza un'adeguata relazione sull'andamento delle attività e dell'esercizio, con lo scopo di esercitare il diritto di informazione previsto dal codice civile;**

**PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuno riscontro è stato dato alla sollecitazione di cui sopra;**

**CONSIDERATO che, nonostante i ripetuti solleciti avvenuti, i soci, gli amministratori e la società in oggetto non hanno nel tempo adempiuto ai loro obblighi di informare il socio non amministratore (in questo caso la Camera di Commercio) in merito all'andamento della società e allo svolgimento degli affari sociali, in violazione delle norme del codice civile (art. 2476) e dei patti parasociali, che prevedono pattuizioni specifiche sul monitoraggio periodico;**

**CONSIDERATO altresì che, ad oggi, il rimborso delle somme a suo tempo investite dalla Camera di Commercio, per un importo complessivo di € 162.000 come sopra specificato, non è avvenuto;**

**RITENUTO opportuno adottare le azioni più opportune a tutela degli interessi della Camera di Commercio;**

**RITENUTO pertanto opportuno promuovere, per la miglior tutela dei diritti vantati nella fattispecie dalla Camera di Commercio, un'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, ovvero ogni altra diversa azione giudiziaria ritenuta necessaria nei confronti dell'amministratore/i della società in oggetto, che hanno esercitato tale funzione dal momento dell'ingresso della Camera di Commercio nella compagine sociale, per violazione degli obblighi di informare il socio non amministratore in merito all'andamento della società e allo svolgimento degli affari sociali, nonché per qualunque altra eventuale violazione degli obblighi previsti dal codice civile che possano essere ritenuti imputabili all'organo amministrativo della società;**

**RITENUTO altresì opportuno promuovere, per la miglior tutela dei diritti vantati nella fattispecie dalla Camera di Commercio, un'azione di responsabilità nei confronti dei soci della società in oggetto, ovvero ogni altra diversa azione giudiziaria ritenuta necessaria, per violazione delle pattuizioni previste dai patti parasociali a suo tempo stipulati, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e di monitoraggio periodico (art. 7) e all'obbligo di riacquisto quote (art. 10.2), nonché per qualunque altra eventuale violazione degli obblighi previsti dai patti parasociali che possano essere ritenuti imputabili all'organo amministrativo della società;**



RITENUTO opportuno incaricare un legale per l'assistenza e il patrocinio nelle azioni giudiziarie di cui ai punti precedenti, nonché per la proposizione di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, ritenute necessarie e opportune per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'ente in relazione alla fattispecie oggetto di delibera.

all'unanimità,

DELIBERA

1. di promuovere, per la miglior tutela dei diritti vantati nella fattispecie dalla Camera di Commercio, un'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, ovvero ogni altra diversa azione giudiziaria ritenuta necessaria, nei confronti dell'amministratore/i di MTE Italia srl, che hanno esercitato tale funzione dal momento dell'ingresso della Camera di Commercio nella compagine sociale, per violazione degli obblighi di informare il socio non amministratore in merito all'andamento della società e allo svolgimento degli affari sociali, nonché per qualunque altra eventuale violazione degli obblighi previsti dal codice civile che possano essere ritenuti imputabili all'organo amministrativo della società;
2. di promuovere, per la miglior tutela dei diritti vantati nella fattispecie dalla Camera di Commercio, un'azione di responsabilità nei confronti dei soci della società in oggetto, ovvero ogni altra diversa azione giudiziaria ritenuta necessaria, per violazione delle pattuizioni previste dai patti parasociali a suo tempo stipulati, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e di monitoraggio periodico (art. 7) e all'obbligo di riacquisto quote (art. 10.2), nonché per qualunque altra eventuale violazione degli obblighi previsti dai patti parasociali che possano essere ritenuti imputabili all'organo amministrativo della società;
3. di dare mandato agli uffici di procedere all'individuazione di un legale per l'assistenza e il patrocinio nelle azioni giudiziarie di cui ai punti precedenti, nonché per la proposizione di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, ritenute necessarie e opportune per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'ente in relazione alla fattispecie oggetto di delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

